



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Grazia Federici	Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis	Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8231/2024

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in VIA LAGO MAGGIORE 71 36077 ALTAVILLA VICENTINA, elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA, 1 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BERTACCHI ANDREA GIUSEPPE e dell'Avv. ARZENTON FABIO (*C.F._1*) VIA GARIBALDI, 10 36025 NOVENTA VICENTINA che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

-APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in VIA BESANA ENRICO 5 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA GUASTALLA 1 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv. CATARINELLA MICHELE (C.F. *C.F._2*) e dell'Avv. ZIMMARO SUSANNA (*C.F._3*) che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

-APPELLATA-

OGGETTO: Distribuzione.

CONCLUSIONI:

Per **Parte_1** “*Contrariis rejectis*, - con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge, - voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

> previo accertamento di quanto stabilito dall'accordo di distribuzione siglato tra le parti nel 2011, e in particolare di quanto stabilito alla clausola n.14, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo in virtù della clausola compromissoria indicata in atti, con liquidazione delle spese;

> accertare e dichiarare che nulla è dovuto da **Pt_1** in relazione al decreto ingiuntivo n.10832-2021, rg 12596-2021 e per i titoli in esso dedotti.

> accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica in capo a **CP_1** in danno di **Pt_1** e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle intese contrattuali intercorse tra le Parti nella parte in cui **CP_1** ha imposto l'esclusiva ed i prezzi di acquisto per tutti i motivi indicati in premessa;

> accertare e dichiarare che il credito azionato da **CP_1** in sede monitoria è stato determinato dall'abuso del proprio diritto, desumibile dalla violazione del principio di buona fede oggettiva quale criterio guida di esecuzione delle intese commerciali tra le parti, in punto di esclusiva e di prezzi di acquisto, dichiarando le stesse parzialmente nulle e/o prive di efficacia;

> nel denegato caso di mancata declaratoria della nullità parziale delle intese commerciali tra le parti, accertare e dichiarare il grave ed imputabile inadempimento di **CP_1** e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento delle intese commerciali;

> accertare e dichiarare che **CP_1** è inadempiente rispetto al contratto di distribuzione per aver unilateralmente cessato la fornitura di merce, senza la concessione del termine di preavviso di quantomeno mesi 24 o maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, in ragione della durata ultra trentennale del contratto di distribuzione tra le parti, e condannare la stessa alla corresponsione della somma di euro 26.303,80 mensile per ventiquattro mesi e quindi pari ad € 631.291,20, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa, a titolo di risarcimento per mancato preavviso, e alla corresponsione della somma di Euro 631.200,00= a titolo di risarcimento danni per mancati ricavi per due anni, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa giusto quanto indicato in narrativa del presente atto;

> accertare e dichiarare che **CP_1** ha cessato e/o receduto senza giusta causa, o comunque risulta gravemente inadempiente al contratto di distribuzione, e per l'effetto condannare **CP_1**



al ristoro dei danni subiti da **Pt_1** anche per concorrenza sleale, quantificati in € 500.000,00 o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, giusto quanto indicato;

> Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento spiegata sia in via stragiudiziale che ribadita nel presente atto, giusto quanto indicato in narrativa;

> Condannare **CP_1** al pagamento della somma di Euro 127.939,29 = a titolo di risarcimento danni per ordini e riparazioni inevasi (€ 37.596,29) e giacenze di magazzino destinate a rimanere invendute (€ 90.343,00) e per l'effetto, Condannare **CP_1** alla corresponsione della somma complessiva di Euro 1.890.430,49 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa in ritenuta di giustizia per indennità;

> il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;

> in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto

NEL MERITO IN PRINCIPALITA':

> riformare la sentenza n 8231/2024, pronunciata dal Tribunale di MILANO, Dott.ssa SCIRPO, SEZ.5 pubblicata in data 24.09.2024 ad esito della causa iscritta al n. 34191- 2021 R.G. dello stesso Tribunale, non notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, giusti i motivi dedotti in atto di appello;

> con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:

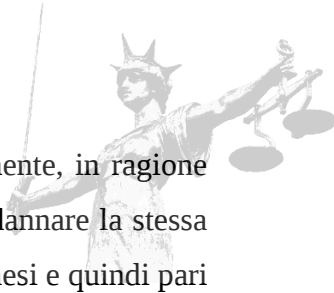
> accertare e dichiarare che nulla è dovuto da **Pt_1** in relazione al decreto ingiuntivo n.10832-2021, rg 12596-2021 e per i titoli in esso dedotti.

> accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica in capo a **CP_1** in danno di **Pt_1** e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle intese contrattuali intercorse tra le Parti nella parte in cui **CP_1** ha imposto l'esclusiva ed i prezzi di acquisto per tutti i motivi indicati in premessa;

> accertare e dichiarare che il credito azionato da **CP_1** in sede monitoria è stato determinato dall'abuso del proprio diritto, desumibile dalla violazione del principio di buona fede oggettiva quale criterio guida di esecuzione delle intese commerciali tra le parti, in punto di esclusiva e di prezzi di acquisto, dichiarando le stesse parzialmente nulle e/o prive di efficacia;

> nel denegato caso di mancata declaratoria della nullità parziale delle intese commerciali tra le parti, accertare e dichiarare il grave ed imputabile inadempimento di **CP_1** e per l'effetto pronunciare la risoluzione per inadempimento delle intese commerciali;

> accertare e dichiarare che **CP_1** è inadempiente rispetto al contratto di distribuzione per aver unilateralmente cessato la fornitura di merce, senza la concessione del termine di preavviso



di quantomeno mesi 24 o maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, in ragione della durata ultra trentennale del contratto di distribuzione tra le parti, e condannare la stessa alla corresponsione della somma di euro 26.303,80 mensile per ventiquattro mesi e quindi pari ad € 631.291,20, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa, a titolo di risarcimento per mancato preavviso, e alla corresponsione della somma di Euro 631.200,00= a titolo di risarcimento danni per mancati ricavi per due anni, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa giusto quanto indicato in narrativa del presente atto;

> accertare e dichiarare che **CP_1** ha cessato e/o receduto senza giusta causa, o comunque risulta gravemente inadempiente al contratto di distribuzione, e per l'effetto condannare **CP_1** al ristoro dei danni subiti da **Pt_1** anche per concorrenza sleale, quantificati in € 500.000,00 o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, giusto quanto indicato;

> Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento spiegata sia in via stragiudiziale che ribadita nel presente atto, giusto quanto indicato in narrativa;

> Condannare **CP_1** al pagamento della somma di Euro 127.939,29 = a titolo di risarcimento danni per ordini e riparazioni inevasi (€ 37.596,29) e giacenze di magazzino destinate a rimanere invendute (€ 90.343,00) e per l'effetto, > Condannare **CP_1** alla corresponsione della somma complessiva di Euro 1.890.430,49 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa in ritenuta di giustizia per indennità;

> il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;

> in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;

IN VIA SUBORDINATA e RICONVENZIONALE:

> nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento in tutto o in parte delle spiegate eccezioni e domande, condannare in ogni caso **CP_1** a rifondere a **Pt_1** una somma non inferiore a 1.890.430,49=, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o in ritenuta di giustizia, come determinata in conseguenza dell'inadempimento, dell'abuso di dipendenza economica, della risoluzione unilaterale del contratto senza il preavviso e dai danni conseguenti, anche per concorrenza sleale e danno di immagine, causati da **CP_1** e per l'effetto compensare, se del caso anche giudizialmente, in tutto o in parte l'eventuale credito vantato dalla convenuta opposta con il controcredito, certo liquido ed esigibile, opposto in compensazione dalla attrice opponente, o nella somma maggior o minore determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;

> in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;



IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA e RICONVENZIONALE:

- > in ogni caso, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle spiegate domande svolte in principalit  ed in subordine, si chiede di accertare e dichiarare che la complessiva somma eventualmente dovuta sia determinata compensando, in tutto o in parte, quanto richiesto in via monitoria da CP_1 con quanto richiesto da Pt_1 a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento avversario e della improvvisa ed illegittima cessazione della fornitura nonch  a causa e del mancato preavviso e dell'illegittimo recesso esercitato, nonch  per concorrenza sleale e danno di immagine;
- > in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;

IN VIA ISTRUTTORIA

- > si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico rimettere la causa in istruttoria, ammettendo le prove orali per interrogatorio formale della legale rappresentante della CP_1, nonch  per testi formulate in seconda memoria ex art. 183, 6  comma, c.p.c. datata 04.06.2022, anche a controprova diretta sull'eventuale capitolato avversario, nonch  ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in sede di seconda memoria ex art. 183, 6  comma, c.p.c. nonch  l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.".

Per CP_1 : "Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda disattesa e respinta, ribadito che CP_1 dichiara di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova formulata da Pt_1 in atto di appello a pag. 31 prima domanda in via pregiudiziale (come esposto a pag. 7 della sua comparsa di costituzione), cos  giudicare:

in via principale nel merito

- rigettare integralmente l'appello di Pt_1 confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 8231/2024 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso rigettare tutte le domande proposte da Pt_1
- condannare Pt_1 l risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura di Euro 10.000,00 o in quella ritenuta congrua dalla Corte d'Appello.

Con vittoria di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio".

FATTO E DIRITTO

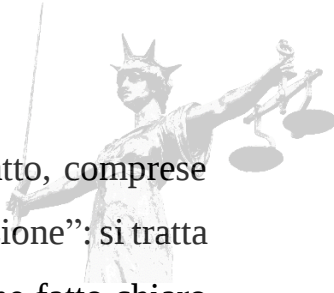
La Parte_1 a proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 8231/24 del Tribunale di Milano che aveva confermato il decreto ingiuntivo n.10832/21 ottenuto nei suoi confronti da CP_1 per la somma di Euro 249.000,46



quale corrispettivo per la fornitura di merci e riparazioni: in particolare il Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza sollevata da CP_2 in vista della clausola compromissoria di cui al contratto di distribuzione stipulato dalle parti il 29.4.11 (per essere questo scaduto e proseguito per fatti concludenti, e per essere comunque priva di specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c.), ha respinto le ulteriori eccezioni di merito dell'opponente, escludendo che il contratto di distribuzione fosse stato connotato da una situazione di abuso di dipendenza economica e che fosse fondata la domanda di risoluzione del contratto per interruzione delle forniture da parte di CP_1, respingendo altresì la domanda riconvenzionale di Parte_1 di condanna al pagamento di un'indennità per mancato preavviso e di risarcimento danni (per complessivi Euro 1.890.430,49). Ha censurato la sentenza di primo grado per: 1) aver escluso la validità ed operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto inter partes datato 29.4.2011, quando la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni dopo la sua scadenza sarebbe stato ammesso anche da controparte e presupposta dal Tribunale al fine dell'applicazione della clausola di esclusiva fatta valere da controparte, mentre l'inefficacia della stessa per mancata specifica sottoscrizione avrebbe potuto essere eccepita solo da Parte_1 quale contraente aderente alle clausole predisposte; 2) aver mal valutato le prove offerte, e così non riconosciuto la bontà dell'eccezione di inadempimento opposta alla pretesa di controparte oltre che nemmeno esaminate le domande riconvenzionali proposte.

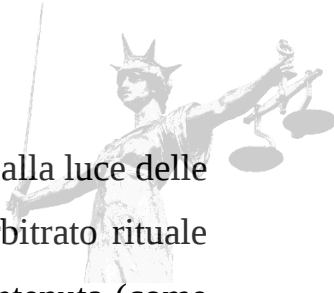
CP_1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna di Parte_1 al pagamento, oltre che delle spese di lite, della somma di Euro 10.000,00 ex art. 96 cpc.

Deve essere accolto il primo (ed assorbente) motivo d'appello, per essere la controversia devoluta alla competenza di un "Collegio di tre arbitri, in conformità al 'Regolamento arbitrale internazionale' della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano", così come pattuito all'art.14.1 del contratto di distribuzione stipulato dalle parti il 29.4.2011 (doc.5 appellante) "per tutte le



controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione”: si tratta in particolare di clausola compromissoria per arbitrato rituale, come fatto chiaro dal riferimento alla potestà degli arbitri di “decidere” in luogo dei giudici ordinari, così da configurare una funzione di questi sostitutiva di quella giurisdizionale (e non già l’attribuzione ai medesimi di un potere di risoluzione delle controversie in via negoziale).

Tale clausola deve infatti considerarsi operativa nonostante la scadenza del contratto che la conteneva alla data del 28.4.2016: detto che i successivi accordi scritti intervenuti nel 2019 e nel 2020 (docc. 8, 9 e 10 appellante) sono relativi solo ad alcune particolari obbligazioni accessorie (premi fedeltà e premi crescita), inidonei a costituire alcuna novazione del rapporto, è pacifico infatti che questo sia proseguito alle medesime condizioni fino al gennaio 2021, e dunque al manifestarsi delle rispettive opposte pretese che hanno portato alla presente controversia. Irrilevante, in proposito, è il fatto che tale prosecuzione del rapporto sia avvenuta per fatti concludenti, a fronte della necessità che la clausola compromissoria sia stipulata in forma scritta ex artt. 808, I co. e 807 c.c.: per principio giurisprudenziale consolidato, infatti, la clausola arbitrale ha natura autonoma rispetto al contratto cui accede, con effetti meramente processuali, cosicché persino la nullità del contratto non si comunica a questa (cfr. Cass. n. 22608/11; Cass. n. 18134/13; Cass. n. 8868/14; Cass. ord. n. 1439/20). Espressamente è stato affermato dunque che “la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede” (Cass. n. 8376/00) e che “costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sé stante, anche quando – come prevalentemente accade – è inserita nell’atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola” (Cass. n. 4842/00). Il requisito della forma scritta resta pertanto soddisfatto dalla sottoscrizione del contratto in data 29.4.2011.



Nessuna questione può porsi, del resto, in ordine alla sua efficacia alla luce delle prescrizioni di cui all'art.1341 c.c.: per quanto la clausola per arbitrato rituale (diversamente da quella istitutivo di un arbitrato irrituale), ove contenuta (come nella specie) in un contratto predisposto da una delle parti per regolare una serie indefinita di rapporti, rientri tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto (Cass. n. 8788/2000), il difetto di doppia sottoscrizione può essere eccepito solo dal contraente aderente alle condizioni predisposte da controparte, e non già dal predisponente (Cass. n. 20205/17) o rilevata d'ufficio (ipotesi riservata alla diversa ipotesi di contratto concluso con il consumatore).

La riconosciuta riserva di competenza a favore degli arbitri comporta la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, ma altresì l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tutte le domande svolte in via riconvenzionale da **Parte_1** (senza alcuna subordinazione rispetto all'accoglimento del primo, ed assorbente, motivo d'appello).

Stante la soccombenza reciproca le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. In riforma della sentenza n.8231/24 del Tribunale di Milano, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.10832/21 Tribunale di Milano;
2. Dichiara l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tutte le domande proposte in via riconvenzionale da **Parte_1**
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Milano l'1.7.2025

Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis

Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici